



COMUNE DI GONNOSNÒ
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO - SOCIO ASSISTENZIALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 29 DEL 04/05/2022

OGGETTO: FORNITURA KIT DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 DA DEPOSITARE IN PREFETTURA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E SUCC. MOD. FUORI DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE33625D4A.

L'anno duemilaventidue del mese di maggio del giorno quattro nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL' SETT. AMM. SOCIO ASS. -SERVIZIO
AMMINISTRATIVO**

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 13/05/2021 "Nomina Responsabile Area Amministrativa – Socio Assistenziale”;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla legge n. 213/2012;

Visto il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;

Visti:

- lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- gli artt. 107 del D.lgs. n. 267/2000 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", e l'art. 109 dello stesso D.lgs. "Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- l'articolo 151, comma 1 D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42”;
- il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 1 del 23/03/2018;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 ai sensi dell'art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 07/04/2022 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/04/2022;
- la deliberazione C.C. n. 13 del 19/04/2022 di "Approvazione del Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2022/2024 ai sensi dell'articolo 174 D.lgs. n. 267/2000 e articoli 18 e 18 bis D.lgs. n. 118/2011”;
- la Deliberazione di Giunta n. 31 del 18/05/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29/04/2022 “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024”;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con Deliberazione G.M. n. 12 del 22/02/2012 e modificato con atti di Giunta n. 60 del 14/09/2012 e n. 74 del 31/10/2012;
- la deliberazione C.C. n. 1 del 08/02/2013 “Approvazione regolamento per i controlli interni”;
- il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 03/01/2014;
- il Patto di Integrità del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21/06/2016, esecutiva;

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 14 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, in ciascun Ufficio dello stato civile devono tenersi i registri dello stato civile, e che gli stessi, a norma dell’art. 16 vanno tenuti in doppio originale;

- al fine di garantire il buon funzionamento dell’Ufficio dello Stato civile e l’espletamento dei compiti istituzionali e amministrativi si rende necessario procedere alla rilegatura dei registri di stato civile relativi all’anno 2021 da depositare in Prefettura;

Ravvisata la necessità di procedere alla rilegatura dei registri di stato civile dell’anno 2021 da depositare in Prefettura;

Visto l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, determino di contrarre i contratti pubblici in conformità ai propri ordinamenti, individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che:

- in base alla normativa in materia di acquisizione di beni e servizi è stato istituito il mercato elettronico della Pubblica amministrazione: art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 58, legge n. 388/2000; art. 1, commi 449-450, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è divenuto obbligatorio a far data dal 9 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
- l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018, stabilisce che l’obbligo di ricorrere al MePA o ad altri mercati elettronici sussiste per beni e servizi di valore superiore ad € 5.000,00 e di valore al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- l’articolo 1, comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato da €. 1.000,00 a €. 5.000,00 l’importo, previsto dall’art. 1, comma 450, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi;

Dato atto che la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

Ritenuto pertanto necessario acquisire in via autonoma la fornitura in oggetto;

Visti:

- il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- il Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50”;
- l'articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 secondo cui “*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo - qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti*”;
- l'articolo 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 “*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*”;
- l'articolo 23 ter del D.lgs. n. 90/2014 “*Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici*” come modificato dall'art. 1, comma 501 della Legge n. 208/2015, secondo cui “*Fermi restando l'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*”;
- l'articolo 36, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 “*Contratti sotto soglia*”;
- l'articolo 37, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 “*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38*”;
- l'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 contenente i principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto quali economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Rilevato che la Stazione Appaltante è tenuta al rispetto e attuazione:

- del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Il rispetto del principio di rotazione fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente.

L'affidamento diretto o il reinvio all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato;

- dell'art. 42 D.lgs. n. 50/2016 contenente disposizioni sul conflitto di interessi e la corruzione negli appalti pubblici;
- le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Richiamato l'art.1 del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, nella Legge n. 120/2020, il quale dispone che *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021"*;

Visto in particolare l'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, nella legge n.120/2020, il quale disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la Stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;

Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni bis), pubblicato nella G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 129, ed in particolare l'art.51 che proroga sino al 30 giugno 2023 la possibilità di adottare la sopra indicata procedura, per servizi e forniture, di importo inferiore a 139.000 euro; in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Precisato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 sopracitato, le modifiche apportate alle disposizioni del D.L. n. 76/2020 sull'affidamento delle procedure sotto soglia si applicano alle procedure avviate dopo la data dell'1 giugno 2021 di entrata in vigore del decreto n. 77/2021;

Dato atto che la fornitura del kit per la rilegatura dei registri di stato civile in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche ex articolo 1, comma 7 D.L. N. 95/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile);

Ritenuto che la fornitura in questione per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui l'art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120, sopra menzionato;

Ritenuto opportuno procedere ad affidare direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. N. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, la fornitura del kit per la rilegatura dei registri di stato civile, ad apposito operatore economico, senza ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che a seguito di indagine esplorativa di mercato, nel rispetto del principio di concorrenza, è stata individuata la Ditta Maggioli S.p.A. avente sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), quale operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze di questo Ente per la fornitura di che trattasi;

Visto il preventivo di spesa del 14/01/2022, acquisito al Protocollo dell'Ente con il n. 320 in data 19/01/2022, ammontante in € 95,16 e comprensivo di IVA;

Considerato che nel caso di specie, sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad un affidamento diretto consentendo allo stesso tempo di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto

legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

Visti:

- l'articolo 32, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui *“Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2 lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti”*;
- l'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016:

- il fine che si intende perseguire è il buon funzionamento dell'ufficio dello stato civile, l'espletamento dei compiti istituzionali e amministrativi legati allo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura del kit per la rilegatura dei registri di stato civile dell'anno 2021 da depositare in Prefettura;
- termini, modalità e condizioni della fornitura sono indicate nel preventivo di spesa;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (Cd. Decreto semplificazioni), convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021;
- l'importo a base d'asta è pari a €. 78,00 + I.V.A ai sensi di legge;

Acquisito il Codice Identificato di gara: ZE33625D4A;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta – Durc On line – Numero Protocollo INAIL_31329703 – Data richiesta 06/02/2022 – Scadenza validità 06/06/2022;

Considerato che le somme occorrenti a far fronte alla spesa risultano disponibili in bilancio alla Voce 680 – Capitolo 1 Articolo 1 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – Esercizio 2022;

Ritenuto opportuno affidare direttamente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con modificazione in Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 fuori dal sistema del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, la fornitura del kit per la rilegatura dei registri di stato civile 2021, alla Ditta Maggioli S.p.A. per l'importo complessivo di €. 95,16 I.V.A. inclusa;

DETERMINA

Di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con modif. nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, fuori dal sistema del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, la fornitura del kit per la rilegatura dei registri di stato civile 2021 da depositare in Prefettura, all'operatore economico Maggioli S.p.A., per l'importo complessivo di €. 95,16 I.V.A. inclusa;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016:

- il fine che si intende perseguire è il buon funzionamento dell'ufficio dello stato civile, l'espletamento dei compiti istituzionali e amministrativi legati allo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

- il contratto ha ad oggetto la fornitura del kit per la rilegatura dei registri di stato civile dell'anno 2021 da depositare in Prefettura;
- termini, modalità e condizioni della fornitura sono indicate nel preventivo di spesa;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (Cd. Decreto semplificazioni), convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021;
- l'importo a base d'asta è pari a €. 78,00 + I.V.A ai sensi di legge;

Di impegnare la somma di €. 95,16 I.V.A. inclusa, per la fornitura in oggetto, in favore della Ditta Maggioli S.p.A;

Di dare atto altresì che:

- il predetto impegno è esigibile nell'esercizio 2022;
- il Codice Identificato di gara è ZE33625D4A;

Di imputare la somma di €. 95,16 I.V.A. inclusa alla Voce 680 – Capitolo 1 – Articolo 1 "ACQUISTO MATERIALI UFFICIO ANAGRAFE" del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – Esercizio 2022 con sufficiente disponibilità;

Di liquidare la somma di €. 95,16 I.V.A. assolta alla Ditta Maggioli S.p.A. dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica e previa verifica della regolarità della fornitura;

Di dare atto che nella presente procedura il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Ignazia Lavra per la quale non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale ex articolo 6 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Di attestare, ai fini del controllo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi provvedimenti di competenza;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:

- nell'Albo pretorio on line del Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 28/06/2009 n. 69. per 15 giorni consecutivi;
- nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Dott.ssa Ignazia Lavra